

AZIENDA USL UMBRIA n. 1
Registrazione contratti
N. 203... del 20/8/2015

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA USL UMBRIA N. 1
E LA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TAVERNELLE -
VALNESTORE PER L'INTEGRAZIONE NELL'EFFETTUAZIONE
DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, TRASPORTO INFERMI
ED ALTRE ATTIVITA' DI TRASPORTO IN AMBITO LOCALE.**

Addì... **20 AGO. 2015** ... nella sede della USL Umbria n. 1 in Perugia, via
Guerra 21, in carta semplice ai sensi dell'art.8 della legge 11/8/1991
n.266 ed in tre originali.

TRA

La Azienda USL Umbria n. 1 con sede in Perugia, via Guerra 21,
P.IVA / C.F. 03301860544 rappresentata dal Direttore Generale pro
tempore Dr. Giuseppe Legato, nato a Taurianova (RC) il giorno 16
marzo 1949, che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della AUSL
Umbria n. 1 di Perugia, di seguito denominata USL,

E

**LA CONFRATERNITA di MISERICORDIA DI TAVERNELLE
VALNESTORE con sede in Tavernelle (PG) Via della Libertà n.
71,** (di seguito denominata MISERICORDIA) cod. fiscale
94149880547 rappresentata dal Sig. Baldini Maurizio, nato a
Perugia, il 24/3/1962, che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della predetta
Misericordia.

PREMESSO CHE

Maurizio Baldini

LA FRATERNITA DI TAVERNELLE VALNESTORE con sede in TAVERNELLE, costituita con atto in data 27 dicembre 2013 del notaio Filippo Duranti di Perugia, rep. N. 58178, raccolta numero 21832, registrato a Perugia il 15-01-2014, è ONLUS iscritta al Registro Regionale Umbro al n. 906, con Determina Dirigenziale della Regione Umbria n. 2046 del 14/3/2014, nel Settore attività sociali - Assistenza ai bisognosi attraverso opere di misericordia e di carità; pronto soccorso; trasporto malati e disabili a seconda delle loro esigenze socio-sanitarie; interventi in caso di pubblica calamità.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

- 1) La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.
- 2) Costituiscono oggetto della presente convenzione i servizi di trasporto autorizzati dalle competenti strutture della Usl nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1324 del 2/10/2002 e dalla nota esplicativa della Regione Umbria prot. n. 190700 del 6/12/2006, nonché dall'art. 58 della L. R. n. 18 del 12/11/2012:
 - a) per ricovero ordinario presso strutture ospedaliere della Regione Umbria ;
 - b) per esecuzione di esami strumentali o procedure terapeutiche presso strutture di diagnosi e cura della USL Umbria 1 o Aziende Ospedaliere della regione;
 - c) per accesso disabili verso servizi sanitari di riabilitazione;

Maurizio Ballini.

- d) di ricoverati dimessi da ospedali della USL Umbria 1 in particolari condizioni ;
 - e) per trasferimenti di ricoverati da ospedali della USL Umbria 1 ad altre strutture sanitarie esclusivamente per motivi clinici;
 - f) di materiali biologici e campioni vari.
- 3) I servizi vengono affidati alla MISERICORDIA in via non esclusiva, per le zone e con le note indicate nell'art. 23, riservandosi la U.S.L. la possibilità di provvedere con mezzi e personale proprio, senza che la MISERICORDIA possa vantare diritti o aspettative di alcun genere, fermo restando che l'immissione nel servizio di eventuali nuovi soggetti non dovrà determinare una riduzione del chilometraggio previsto dal successivo art. 12. L'ampliamento dell'offerta MISERICORDIA in nuove zone o con modalità diverse non comporterà automaticamente il diritto di effettuare trasporti autorizzati dalla Usl.
- 4) Nella esecuzione dei trasporti di cui alla presente convenzione la MISERICORDIA si impegna a rispettare il Disciplinare per l'effettuazione dei trasporti sanitari attualmente in vigore.
- 5) I servizi di trasporto dovranno essere effettuati secondo il percorso più breve dal luogo di stazionamento dei mezzi più vicino al luogo di prelevamento, dell'utente o del materiale autorizzato, alla destinazione sanitaria e ritorno. Ove per motivi particolari non possano essere seguiti i percorsi più brevi, il percorso alternativo dovrà essere indicato nell'autorizzazione al trasporto e ciò anche



Maurizio Baldini

quando il percorso alternativo dipenda dalla necessità e opportunità di concentrare su un unico mezzo più pazienti con residenze e/o destinazioni diverse. Quando la variazione si determini per motivi imprevisti e vi sia urgenza, dovrà essere ratificato con annotazione nella autorizzazione al trasporto a cura del centro preposto all'autorizzazione, in base a relazione del preposto della MISERICORDIA.

- 6) Nei servizi di trasporto andata e ritorno, i mezzi della Misericordia sosterranno nel luogo di andata in tutti i casi in cui la durata della sosta sia pari o inferiore alla somma del tempo occorrente per il ritorno e per una successiva andata, salvo che la sosta non pregiudichi l'effettuazione di altri trasporti. In tale caso il preposto della Misericordia dovrà consegnare il paziente al Servizio presso il quale lo stesso è stato accompagnato, purchè il Servizio di destinazione, in relazione al trattamento da eseguire, presupponga la presa in carico del paziente stesso e quindi nel periodo di attesa il paziente rimane in carico al vettore.
- 7) I servizi di trasporto potranno essere effettuati esclusivamente sulla base di apposita autorizzazione rilasciata alla MISERICORDIA, redatta da parte del competente responsabile della U.s.I. e con le modalità indicate nel Disciplinare di cui all'art. 4, ivi comprese quelle di cui all'articolo precedente e salvo quanto previsto nell'ultimo periodo dell'articolo 5.
- 8) La MISERICORDIA fornirà un elenco completo, costantemente aggiornato, dei mezzi messi a disposizione per i servizi oggetto della



Maurizio Balestrino

Convenzione attestandone, sotto la propria esclusiva responsabilità l'idoneità sotto tutti i punti di vista: tecnici e sanitari. Quanto alla consistenza minima degli equipaggi la Misericordia dovrà di norma assicurare una presenza minima di personale a bordo dei mezzi utilizzati per le attività convenzionate nella misura e con le caratteristiche sotto specificate:

- a) ambulanza per il trasporto sanitario e pulmino equipaggiato: - 1 autista e 1 barelliere con specifico addestramento nella attività di primo soccorso
- b) autovetture per trasporto di sangue o altri materiali biologici: 1 autista

Nell'elenco dovrà essere indicata la sede del normale stazionamento dei mezzi, nonché il referente telefonico per la effettuazione dei servizi.

- 9) Per ciascun mezzo di cui all'art. 8 la MISERICORDIA, sotto la propria esclusiva responsabilità, indicherà la compagnia assicuratrice che copre i rischi nei confronti dei pazienti trasportati sia per fatti dipendenti dai mezzi utilizzati che dalla circolazione e dal personale della MISERICORDIA ed i relativi massimali assicurati.

La U.s.l. si obbliga a comunicare con immediatezza alla MISERICORDIA ogni richiesta di risarcimento che dovesse pervenire alla medesima e che comporti il coinvolgimento diretto o indiretto della MISERICORDIA, la quale terrà indenne la U.S.L. da ogni danno conseguente sia a fatti dipendenti dai mezzi utilizzati, che dalla circolazione nonché dal personale della MISERICORDIA.



Maurizio Balestrino

- 10) Per quanto concerne i mezzi di trasporto, la MISERICORDIA si impegna a rispettare quanto stabilito dal regolamento per la disciplina della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario pazienti approvato con Delibera del Direttore Generale di cui all'art. 4.
- 11) Per i servizi di trasporto di cui ai precedenti articoli nessun tipo di compenso può essere richiesto dalla MISERICORDIA o accettato. E' consentito il trasporto contemporaneo di pazienti autorizzati dalla Usl e di altri soggetti a condizione che la presenza di questi ultimi non pregiudichi in alcun modo la prestazione nei confronti dei pazienti Usl e non comporti costi aggiuntivi per la Usl stessa.
- 12) Per la copertura delle spese di trasporto , la U.s.l riconoscerà alla MISERICORDIA la somma (esente da Iva ai sensi dell'art.8 c.2 della legge 266/1991) di **euro 6.000,00** a titolo esclusivo di rimborso spese. Tale rimborso spese è determinato in funzione di una presunta percorrenza dei mezzi MISERICORDIA nel periodo di vigenza della convenzione (dalla data di stipula al 31/5/2016) pari a **km 10.000 (€ 0,60/Km)**.
- Il prezzo del rimborso kilometrico potrà essere soggetto a rivalutazione trimestrale.
- 13) La U.S.L., inoltre, dà la propria disponibilità ad effettuare i corsi di formazione (alcune lezioni teorico pratiche e BLSD) tramite il proprio Centro di Formazione Professionale.
- 14) Annualmente la Misericordia produrrà alla U.S.L. copia sottoscritta sotto la sua esclusiva responsabilità del rendiconto delle spese sostenute per l'attività convenzionata al fine di dimostrare il



Maurizio Balestrino

totale impiego delle somme ricevute per i fini della presente convenzione

15) I pagamenti a favore della MISERICORDIA saranno effettuati mediante versamento su Conto Corrente dedicato, comunicato con autocertificazione del Presidente, agli atti della U.S.L. e su cui possono operare i soggetti individuati nella stessa autocertificazione. Il Presidente si obbliga a comunicare alla Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1 ogni modifica dell'autocertificazione presentata.

16) La MISERICORDIA produrrà alla Centrale Operativa Trasporti entro il 5 di ogni mese il riepilogo mensile dell'attività del mese precedente. Ogni eventuale ritardo nel pagamento delle fatture dovuto al superamento del limite temporale previsto per la consegna del riepilogo, verrà attribuito al vettore ritardatario. In particolare:

- I riepiloghi dovranno essere effettuati con cadenza mensile;
- Dovranno essere suddivisi, a seconda dell'autorizzazione, tra Ospedale e Territorio come segue:
 - Ospedale (Dimissioni ospedaliere);
 - Distretto (ricoveri programmati e trasporto c/o ambulatori specialistici, trasporto c/o Centri di riabilitazione, trasporti disabili minori afferenti allo SREE);
- I riepiloghi relativi ai trasporti autorizzati dal Distretto dovranno essere distinti per Centri di Salute come segue;
 - Ricoveri programmati e trasporto per ambulatori specialistici
 - Trasporto verso Centri e Servizi di Riabilitazione



Maurizio Ballini.

- Trasporti autorizzati dallo SREE

- Nel caso in cui, con particolare riferimento ai disabili minori e adulti, che accedono ai Centri di Riabilitazione, alcuni trasporti potessero essere effettuati, anziché con ambulanza, con i pulmini attrezzati che potrebbero trasportare contemporaneamente più utenti che accedono allo stesso Centro o che hanno orari coincidenti per accedere ai servizi riabilitativi dei Distretti, i Responsabili dei Servizi Distrettuali indicheranno nell'autorizzazione quali potranno essere i trasporti multipli in modo da consentire il calcolo di un solo trasporto per più soggetti, considerando il chilometraggio dalla sede della MISERICORDIA all'abitazione più distante, ottenendo così la razionalizzazione della spesa.
 - Le autorizzazioni ai trasporti e i fogli di viaggio dovranno essere debitamente firmati dal Sanitario della U.S.L. (appartenete al Centro di Salute o Ospedale) in originale.
- 17) La MISERICORDIA si impegna a comunicare alla Usl ogni notizia e circostanza ritenuta atta al miglioramento e/o razionalizzazione del servizio nonché alla individuazione di eventuale uso improprio dello stesso. A tal fine la Usl comunicherà le direttive impartite ai propri servizi.
- 18) Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, la MISERICORDIA si avvale di personale che non è in situazione di incompatibilità con la U.S.L.



Maurizio Baldini

19) Alla MISERICORDIA sono forniti, di volta in volta, i nominativi dei pazienti/utenti che usufruiranno del servizio di trasporto sanitario nonché l'elenco delle Strutture dove ciascuno di essi dovrà essere condotto. Per tali motivi la MISERICORDIA, ai sensi del D. L.vo n. 196/2003, viene nominata Responsabile del trattamento dei dati personali per l'attività di cui alla presente convenzione e per tutta la durata della stessa, con il dovere di:

- a) individuare le persone che a vario titolo sono preposte allo svolgimento di operazioni di trattamento sui dati personali nell'ambito delle attività stabilite dall'accordo citato in premessa, nominarle per iscritto "Incaricati del trattamento" ed impartire loro adeguate informazioni scritte in armonia con quelle ricevute dal Titolare;
- b) verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati dai propri preposti, anche attraverso controlli periodici;
- c) non comunicare a soggetti non autorizzati e non diffondere i dati personali conosciuti o ai quali si abbia avuto accesso nello svolgimento delle attività relative all'accordo in questione, salvo che la comunicazione sia necessaria per l'esecuzione degli obblighi di cui alla presente nomina;
- d) non utilizzare i dati trattati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente inerenti all'oggetto dell'accordo;
- e) rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati, sia in vigore del presente incarico sia per tutto il tempo



Maurizio Baldoni.

successivo, durante cui sarà in vigore tale divieto senza limiti temporali;

- f) consentire al Titolare del trattamento i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle istruzioni presenti e future impartite;
 - g) evadere le eventuali richieste di accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, blocco dei dati da parte dell'interessato che eserciti i propri diritti ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, informando con tempestività di tali richieste l'Azienda U.S.L. per gli adempimenti di competenza;
 - h) assicurare la non accessibilità da parte di terzi ai sistemi informatici contenenti i dati personali degli utenti/pazienti, se non per fini legittimi ed autorizzati di manutenzione e gestione sistemistica che si svolgano nel rispetto della vigente normativa.
- 20) Per eventuali controversie è competente il Foro di Perugia.
- 21) La presente convenzione ha effetto **dalla data di stipula** fino al **31/5/2016**. In ogni caso la convenzione è prorogabile alla scadenza a semplice richiesta della U.S.L. per un periodo massimo di giorni 90.
- 22) Per quanto non previsto nella presente convenzione si applica quanto previsto nel capitolato generale d'oneri della U.s.l. per l'acquisizione di beni e servizi, nonché nel capo VII del vigente codice civile (art. 1678 e segg.)
- 23) Per quanto previsto all'art. 2 di seguito si indicano le zone di affidamento non esclusivo del servizio e le relative note:



Maurizio Baldini.

L'ambito territoriale di **TAVERNELLE** e **VALNESTORE** (Comuni di Piegaro, Panicale, Fontignano, Castiglione della Valle e Montepetriolo).

Parco automezzi: - Ambulanza tipo A1 n. 1
- Automezzo trasporto disabili n. 2

- 24) Le parti si danno reciprocamente atto di aver concorso congiuntamente alla stesura della presente convenzione.
- 25) Ai fini fiscali si dichiara che il valore iniziale stimato dei rimborsi spese previsti nel periodo di vigenza della convenzione (dalla data di stipula al 31/5/2016) è pari ad € **6.000,00** e che la presente convenzione, essendo connessa allo svolgimento dell'attività di volontariato, è esente dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 8 della legge 11/8/1991 n. 266.
- 26) La MISERICORDIA ha dichiarato sotto la propria responsabilità di essere provvisoriamente accreditata e si impegna ad osservare quanto previsto dall'art. 6 della DGRU n. 207 del 2/3/2015 "Requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario in attuazione dell'art. 58, commi 4 e 6 della L. R. n. 18 del 12/11/2012", salvo ulteriori e diverse determinazioni che dovessero intervenire da parte della Regione Umbria.
- 27) La presente convenzione consta di n. 11 facciate interamente scritte e di righe scritte n. 15 nell'ulteriore ultima facciata escluse le sottoscrizioni ed è redatta in tre esemplari di cui uno per la US.L.



Maurizio Baldini

Umbria n. 1, uno per la Misericordia ed uno per la registrazione in
esenzione.

Letto , approvato e sottoscritto

Per la USL Umbria n. 1

Per la MISERICORDIA

il Direttore Generale

Il Governatore

Dott. Giuseppe Legato

Sig. Maurizio Baldini

Maurizio Baldini

*La MISERICORDIA dichiara espressamente di conoscere ed
accettare quanto previsto agli artt. 17, 20 e 23*

Maurizio Baldini..... per la MISERICORDIA

*La MISERICORDIA, consapevole delle sanzioni penali cui
andrebbe incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, dichiara sotto la
propria responsabilità, ai fini della esenzione dall'imposta di registro
e di bollo ai sensi dell'art. 8 della l. 266/91, che la presente
convenzione è finalizzata esclusivamente al raggiungimento dei fini
solidaristici per i quali l'organizzazione stessa risulta costituita.*

Maurizio Baldini.....per la MISERICORDIA